



# Statuto Petit Vélo a.s.d.

## **Art. 1 – Denominazione e Sede**

La **PETIT VÉLO** - Associazione Sportiva Dilettantistica -, di seguito anche Associazione, è stata costituita nel 2001 ed ha sede in Roma, via Panama, 52.

## **Art. 2 – Scopi, Finalità e Durata**

- 2.1. L'Associazione ha lo scopo di:
- a. promuovere e organizzare l'attività sportiva ricreativa in favore dei propri soci nonché di Enti onlus e di Associazioni che operano nel campo del volontariato e della solidarietà, ispirandosi ai principi del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del quale si impegna a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti. L'Associazione potrà richiedere l'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN) ed ad Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI;
  - b. sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie;
  - c. educare al rispetto dei principi di lealtà, probità e rettitudine nei rapporti collegati all'attività sportiva ed a bandire ogni forma di illecito; in particolare il doping ed a farsi parte attiva nel contrastarne la pratica, favorendo in ogni modo la sensibilizzazione e l'attenzione alla salute dei praticanti lo sport.
- 2.2. Per il conseguimento degli scopi statuari, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie dal Consiglio direttivo e tra queste:
- a. partecipare a gare o campionati organizzati dalle FSN o dagli EPS o da altri enti appartenenti ad organizzazioni sportive internazionali;
  - b. organizzare attività, corsi, scuole di sport tesi all'incremento della pratica ed al miglioramento tecnico ed atletico;
  - c. organizzare manifestazioni sportive, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, nonché con le FSN e EPS;
  - d. gestire impianti sportivi di Enti pubblici e privati;
  - e. intrattenere rapporti con Istituti di credito anche su basi passive.
- 2.3. L'Associazione non persegue fini di lucro. È caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o utilizzare prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. È vietata la distribuzione tra soci, anche in modo indiretto o differito, di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 2.4. La durata dell'Associazione è illimitata.

## **Art. 3 - Colori Sociali**

I colori sociali dell'Associazione sono l'arancio, il bianco e l'azzurro.

## **Art. 4 - Soci dell'Associazione**

- 4.1. Possono essere soci tutte le persone di indiscussa probità ed onorabilità che condividono le finalità e i principi fondanti dell'Associazione, ne accettano lo statuto ed abbiano sempre tenuto una condotta conforme ai principi di lealtà e rettitudine sportiva.
- 4.2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo previo esame delle richieste, da presentare su modulo a ciò predisposto e valutazione della sussistenza di tutti i requisiti per l'acquisizione della qualifica di socio. La decisione del Consiglio direttivo è inappellabile.
- 4.3. I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, a prendere parte a tutte le manifestazioni promosse od organizzate dalla stessa e ad essere titolari di elettorato attivo e passivo.
- 4.4. I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto nonché i regolamenti dell'Associazione e delle FSN



o EPS alla quali la stessa è affiliata, i regolamenti interni e le delibere emanati dagli organi associativi; sono altresì tenuti ad avere un comportamento conforme alla dignità, al decoro e al prestigio dell'Associazione. Devono astenersi dal prendere parte, sotto colori diversi, a competizioni agonistiche di ciclismo in particolare e negli altri sport praticati dall'Associazione, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio direttivo. Nelle manifestazioni ufficiali ed in tutte quelle promosse dall'Associazione, devono indossare la divisa sociale.

- 4.5. I soci sono inoltre obbligati al pagamento, nei termini, delle quote ordinarie e straordinarie e di qualsiasi altro contributo decisi dal Consiglio direttivo.
- 4.6. La perdita per qualsiasi causa della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del socio non conferisce alcun diritto agli eredi.

#### **Art. 5 - Membri Onorari e Sostenitori**

- 5.1. E' ammesso a far parte dell'Associazione come **membro onorario** colui che, a giudizio del Consiglio direttivo, viene riconosciuto come cultore della disciplina sportiva e che in ragione della propria esperienza può fornire all'Associazione un contributo di idee e di prestigio.
- 5.2. E' ammesso a far parte dell'Associazione come **membro sostenitore** colui che, a giudizio del Consiglio direttivo, pur non partecipando all'attività sportiva vera e propria, ne condivide i fini e contribuisce, a vario titolo, al conseguimento degli obiettivi associativi.
- 5.3. I membri onorari e sostenitori non sono titolari di elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 6 - Gli Organi della Associazione**

- 6.1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a. L'Assemblea dei soci;
  - b. Il Consiglio direttivo;
  - c. Il Presidente;
  - d. Il Vice Presidente;
  - e. IL Giudice di prima istanza
  - f. Il Collegio dei probiviri.
- 6.2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Fsn, discipline associate o Eps ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- 6.3. Le cariche elettive: Consiglio direttivo e Collegio dei Probiviri, hanno durata triennale.

#### **Art. 7 - L'Assemblea dei Soci**

- 7.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; definisce gli indirizzi programmatici verificandone l'attuazione da parte del Consiglio direttivo.
- 7.2. L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie ed è costituita da tutti i soci iscritti all'Associazione in regola con i versamenti delle quote e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. L'elenco degli associati aventi diritto di voto è stabilito con delibera del Consiglio direttivo, contro cui è ammesso ricorso all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
- 7.3. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno i due terzi degli associati.
- 7.4. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data della riunione mediante affissione nei locali della sede dell'Associazione, in bacheca ben visibile. La convocazione può essere effettuata anche tramite e-mail e deve contenere il giorno, l'ora, il luogo convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori.
- 7.5. Ogni socio ha diritto ad un voto. Il voto può essere espresso a mezzo di delega conferita ad altro socio. Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.
- 7.6. L'Assemblea ordinaria dei soci:
  - a. approva annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno;
  - b. elegge il Presidente alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni e/o impedimento;
  - c. elegge i componenti il Consiglio direttivo alla scadenza del mandato, stabilendone



- d. preventivamente il numero e ratifica la eventuale cooptazione di consiglieri;
  - d. elegge i componenti il Collegio dei probiviri;
  - e. delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
  - f. si pronuncia in maniera inappellabile sui ricorsi dei soci contro il provvedimento del Collegio dei probiviri previsto all'art. 13.1, sub lettera c.
- 7.7. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono adottate a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 7.8. Le delibere dell'Assemblea ordinaria ed i rendiconti consuntivi devono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.
- 7.9. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera:
- a. sulle modifiche statutarie;
  - b. sull'acquisizione e dismissione di immobili e di strutture funzionali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
  - c. sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori.
- 7.10. Le delibere dell'assemblea straordinaria devono essere portate a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.
- 7.11. L'assemblea straordinaria dei soci delibera, con la presenza di almeno 1/6 degli associati aventi diritto al voto, a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto all'art. 16, in caso di scioglimento dell'Associazione.

#### **Art. 8 - Presidente, Vice Presidente, Consiglieri**

- 8.1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i soci con almeno 3 anni di anzianità ed è al tempo stesso Presidente dell'Associazione e del Consiglio direttivo. I poteri del Presidente sono stabiliti dal Consiglio direttivo. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli potrà, nell'ambito dei poteri attribuitigli dal Consiglio direttivo compiere ed attuare con firma singola tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale e rappresentare, anche in giudizio, l'Associazione medesima. Il Presidente del Consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di competenza. E' rieleggibile per un numero indeterminato di volte. In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, se eletto, o dal consigliere più anziano, sino all'Assemblea da convocarsi entro 3 mesi per l'elezione del nuovo Presidente.
- 8.2. Può essere nominato dal Consiglio direttivo un Vice Presidente, sempre che sia Consigliere. Ha le stesse attribuzioni e poteri del Presidente che potrà esercitare in sua sostituzione, in caso di impedimento.
- 8.3. I singoli Consiglieri possono ricevere deleghe ed attribuzioni dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 9 - Il Consiglio Direttivo**

- 9.1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione che attua il programma approvato dall'Assemblea dei soci. E' composto da un numero di membri che va da tre a nove, compreso il Presidente, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di membro del Consiglio direttivo è a titolo gratuito. E' fatto divieto ai membri del Consiglio direttivo di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina prevista dal presente statuto, fatto salvo quando sia giustificato da accordi di partnership finalizzati alle iniziative sociali e previa espressa autorizzazione del Consiglio direttivo. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà al reintegro con il subentro dei primi soci non eletti o, in mancanza, con cooptazione di altri soci. La nomina dei consiglieri subentrati sarà oggetto di ratifica alla prima Assemblea dei soci utile. Il Consiglio si considera decaduto quando vengono a mancare i 3/5 dei suoi componenti. In caso di decadenza del Consiglio, l'Assemblea dovrà nominare i nuovi consiglieri, ivi compreso il Presidente.
- 9.2. Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. A titolo esemplificativo il Consiglio direttivo:
- a. enuncia in sede di Assemblea i programmi e le direttive di sviluppo, anche strategico, delle attività dell'Associazione;
  - b. predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo ai sensi di quanto indicato nell'art. 8.3.;
  - c. emana norme regolamentari ed esecutive, obbligatorie per tutti i soci, riguardanti l'attività sociale;



- d. può nominare tra i suoi componenti il Vice Presidente, autorizzare i consiglieri ad avvalersi di collaboratori e nominare commissioni consultive composte da soci effettivi ai fini dell'ottimale andamento dell'attività sociale;
  - e. stipula accordi, convenzioni e transazioni, delegando il Presidente alla loro sottoscrizione;
  - f. fissa annualmente le quote associative e determina eventuali quote o contributi straordinari;
  - g. delibera l'ammissione di nuovi soci.
- 9.3. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
- 9.4. Il Consiglio direttivo si riunisce, anche in video o teleconferenza, almeno una volta ogni due mesi, o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano richiesta i 2/3 dei componenti il Consiglio. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, se eletto, ovvero dal consigliere più anziano e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. Le delibere del Consiglio direttivo vengono trascritte sul libro verbali adunanze del Consiglio a cura di uno dei consiglieri e sottoscritte da chi ha presieduto la riunione.

#### **Art. 10 – Il Giudice di prima istanza**

- 10.1. Il Giudice di prima istanza è organo monocratico. L'incarico è svolto o gratuito. La durata dell'incarico è di 3 anni. Il Giudice di prima istanza è rieleggibile.
- 10.2. Il Giudice svolge funzioni conciliative al fine di assicurare l'armonico svolgersi della vita sociale ed esamina le questioni attinenti al mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e comportamentali da parte dei soci, anche a tutela dell'immagine e reputazione dell'Associazione.
- 10.3. Il procedimento è regolato nel modo che il Giudice ritiene più opportuno, assicurando all'interessato, che può avvalersi della collaborazione esclusivamente di altri soci, il più ampio diritto di difesa. Il Giudice stabilisce, al termine di adeguata istruttoria, quale dei provvedimenti disciplinari indicati nell'art. 14 dovrà essere adottato a carico del socio, qualora ne sia accertata la responsabilità. La relativa decisione è comunicata al Consiglio direttivo che vi dà esecuzione, previa comunicazione all'interessato con lettera raccomandata a.r.
- 10.4. Avverso le decisioni del Giudice di prima istanza si può proporre appello al Collegio dei Probiviri di cui al successivo art. 11 inviando una lettera raccomandata a.r. al Collegio, presso la sede dell'Associazione, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 10.3.

#### **Art. 11 – Il Collegio dei Probiviri**

- 11.1. Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri, che eleggono tra loro un Presidente. La durata dell'incarico è di tre anni; i componenti sono rieleggibili. L'incarico è svolto a titolo gratuito.
- 11.2. Il Collegio esamina le decisioni del Giudice di prima istanza avverso le quali si sia appellato l'associato nei modi e termini di cui al precedente art. 10.4..
- 11.3. Il procedimento è regolato nel modo che il Collegio ritiene più opportuno, assicurando all'interessato, che può avvalersi della collaborazione esclusivamente di altri soci, il più ampio diritto di difesa. Il Collegio stabilisce, al termine di adeguata istruttoria, se confermare o meno la decisione del Giudice di prima istanza. La relativa decisione è comunicata al Consiglio direttivo che vi dà esecuzione, previa comunicazione all'interessato con lettera raccomandata a.r.

#### **Art. 12 – Procedimento per l'elezione alle cariche sociali**

- 12.1. La candidatura del Presidente, quella dei Consiglieri e quella dei Probiviri devono essere



- inviata alla sede sociale, anche via e-mail, non meno di 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea di nomina affinché se ne possa dare adeguata informativa ai soci.
- 12.2. Ogni socio, in sede di Assemblea, può votare una candidatura per la nomina del Presidente, fino a otto candidature per la nomina dei componenti il Consiglio direttivo e fino a tre candidature per la nomina dei componenti il Collegio dei probiviri.
- 12.3. Risulteranno eletti i candidati alle relative cariche che avranno riportato in assemblea il maggior numero di voti.

#### **Art. 13 – Procedimento per le modifiche statutarie**

- 13.1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate dal Consiglio direttivo o da almeno 30 dei soci aventi diritto al voto. Le proposte di modifica dovranno essere inviate almeno 30 giorni prima dell'assemblea al Presidente che provvederà a renderle note ai soci. Entro 15 giorni dall'assemblea il Consiglio direttivo o almeno 30 soci, diversi da quelli che hanno presentato le proposte di modifica, potranno presentare proposte alternative o emendamenti ed anche questi dovranno essere resi noti a tutti i soci.
- 13.2. Le proposte, le loro eventuali alternative e gli emendamenti saranno posti in votazione, secondo l'ordine stabilito dal Presidente dell'assemblea, articolo per articolo, salvo il coordinamento finale.

#### **Art. 14 – Provvedimenti disciplinari**

- 15.2. A carico del socio verso il quale sia stata esercitata l'azione disciplinare per i fatti di cui al precedente art. 10.2, il Giudice di prima istanza e, in sede di appello, il Collegio dei probiviri possono adottare i seguenti provvedimenti:
- censura;
  - sospensione temporanea, fino ad un massimo di 6 mesi;
  - radiazione: essa comporta la perdita della qualifica di socio e può essere adottata per indegnità o grave violazione dello Statuto.
- 15.2. Il socio radiato, entro 30 giorni da ricevimento della comunicazione, potrà proporre istanza all'Assemblea dei soci al fine di ottenere la commutazione del provvedimento di radiazione in quello di sospensione. L'istanza, che non ha effetto sospensivo, deve essere inoltrata attraverso il Presidente.

#### **Art. 15 – Patrimonio**

- 15.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote d'iscrizione ed associative versate dai soci;
  - da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa.
  - da eventuali contributi versati da enti pubblici e/o privati.
- 15.2. Eventuali utili derivanti dall'attività dell'Associazione saranno reinvestiti per il perseguimento degli scopi sociali e non potranno essere in nessun caso, neppure in forma indiretta, distribuiti tra soci.
- 15.3. I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere alcunché in caso di cessazione della qualità di socio per qualsiasi motivo.

#### **Art. 16 – Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1° di gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati al conseguimento delle finalità statutarie ed alle attività sportive promosse dall'Associazione.

#### **Art. 17 – Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione può essere sciolta per delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci con il voto di almeno i 3/4 dei soci presenti e, in quella sede, si provvederà a nominare uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto ad una FSN, ad un EPS o ad Associazioni onlus che operano nel campo del volontariato e della solidarietà.

#### **Art. 18 – Controversie e Ricorsi**



Le controversie fra i soci e le inosservanze da parte dei soci delle norme statutarie, regolamentari e comportamentali sono di competenza del Collegio dei probiviri. Le controversie tra i soci e l'Associazione saranno valutate e risolte da un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati dalle parti ed il terzo in accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, il terzo verrà nominato secondo le previsioni della prima FSN od EPS alle quali l'Associazione si è affiliata.

#### **Art. 19 – Rinvio**

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti norme in materia di Associazione sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di Associazione senza finalità di lucro. Il presente statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione, anche futura, in contrasto con esso.